



COMUNE DI SELLANO

PROVINCIA DI PERUGIA

SINDACO

Alla Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Regione Umbria

tramite

Cal Umbria

A mezzo pec: cal@pec.alumbria.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 – Applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Il Sindaco del Comune di Sellano, quale legale rappresentante dell'Ente,

PREMESSO

- che il Comune ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- che attualmente il Comune di Sellano ha stipulato con altri due Comuni una convenzione per la gestione associata della funzione di Segretario comunale e la sede di segreteria convenzionata supera i 3.000 abitanti rientrando in classe III richiedendo pertanto un Segretario titolare di Fascia B;
- che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, ha introdotto una disciplina derogatoria in materia di limiti di spesa del personale con riferimento alla spesa sostenuta per il Segretario comunale non specificando il caso delle convenzioni di segreteria;
- che la disposizione prevede che, per gli importi individuati dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del CCNL dell'Area Funzioni Locali – triennio 2019-2021, la relativa spesa non rilevi ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006 e dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- che l'applicazione della disposizione ha determinato rilevanti dubbi interpretativi, suscettibili di incidere sulla corretta programmazione del fabbisogno di personale e sulla gestione finanziaria dell'Ente;

CONSIDERATO

che la funzione consultiva della Corte dei conti è finalizzata ad assicurare una uniforme interpretazione delle disposizioni concernenti la contabilità pubblica e che il presente quesito è formulato in termini generali ed astratti, senza riguardare specifici provvedimenti amministrativi né interferire con funzioni giurisdizionali o di controllo;

CHIEDE

che codesta Sezione regionale voglia esprimere il proprio parere in ordine ai seguenti quesiti:

- se la deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 3 comma 3 del D.L. 19/2026 è applicabile anche ai comuni con meno di 3000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata



COMUNE DI SELLANO

PROVINCIA DI PERUGIA

SINDACO

della funzione di Segretario comunale con altri Comuni e per tale motivo la sede di segreteria associata supera i 3000 abitanti a causa del cumulo della popolazione degli enti partecipanti e quindi diviene di (fascia B);

- se in caso di risposta affermativa al primo quesito al Comune sotto i 3.000 abitanti partecipante a una convenzione la cui popolazione complessiva supera i 3.000 abitanti (e quindi la sede è classificata in una fascia superiore), le voci retributive escluse devono essere quelle effettivamente corrisposte al Segretario in relazione alla fascia della sede convenzionata (fascia B), oppure soltanto quelle che sarebbero spettate teoricamente se il Comune avesse avuto una sede autonoma di fascia C (sotto i 3.000 abitanti);

- se in caso di convenzione debba essere esclusa dai limiti di spesa anche l'indennità di convenzione ex art. 63 CCNL del 16 luglio 2024;

- se la retribuzione spettante in virtù dell'istituto del "galleggiamento" ex art. 41 comma 5 CCNL 2001 rientra tra le somme escluse dai limiti di spesa summenzionati.

Sellano, lì 01/07/2026

Il Sindaco

Attilio Gubbiotti

